

Deliberazione della Giunta Regionale 15 aprile 2014, n. 25-7442

Legge regionale 34/2008 e successive modifiche ed integrazioni. Articolo 42, commi 1, 4 e 5. "Misure a favore dell'autoimpiego e della creazione d'impresa". Criteri per la gestione degli interventi a decorrere dall'anno 2014.

A relazione:

Vista la legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34 “Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro”;

vista la legge regionale 6 agosto 2009, n. 22 “Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l’anno 2009” che ha apportato modifiche ed integrazioni alla legge regionale 34/2008;

visto l’art. 9, comma 1, lett. d) della l.r. 34/2008 e s.m.i. che prevede tra le funzioni delle province quella di organizzare e gestire le attività concernenti le politiche attive del lavoro di cui al capo VI, fatta accezione per quelle che richiedono l’unitario esercizio a livello regionale, individuati ai sensi dell’art. 4, comma 2;

visto l'art. 29 della l.r. 34/2008 e s.m.i. che individua i destinatari dei benefici previsti dalla citata legge;

visto l’art. 42 della l.r. 34/2008 e s.m.i. che prevede “Misure a favore dell’autoimpiego e della creazione d’impresa”;

visto il Regolamento (CE) n. 1407 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti di importanza minore (de minimis);

vista la D.G.R. n. 92-6294 del 02.08.2013 avente ad oggetto l.r. 34/2008, art. 42, servizi di accompagnamento ed assistenza tecnica, attivazione di specifico Fondo presso Finpiemonte S.p.A.;

vista la determinazione n. 446 del 22.08.2013 con la quale è stato attivato il Fondo “Servizi di accompagnamento ed assistenza tecnica a favore dell’autoimpiego e della creazione d’impresa”;

dato atto che i predetti servizi sono coordinati dalla Regione e realizzati dalle Province come stabilito nella determinazione n. 546 del 07.10.2013 avente ad oggetto “L.r. 34/2008 e s.m.i., art. 42, comma 1. Servizi di accompagnamento ed assistenza tecnica a favore dell’autoimpiego e della creazione d’impresa. Attribuzione alle Province della gestione dei citati servizi, modalità di gestione. Spesa prevista di Euro 2.000.000,00;

vista la D.G.R. n. 39-12570 del 16.11.2009, modificata dalla D.G.R. n. 43-457 del 02.08.2010, che ha definito gli indirizzi per la gestione degli interventi previsti dall’art. 42, commi 1,4 e 5 “Misure a favore dell’autoimpiego e della creazione d’impresa” per le domande di contributo e finanziamento presentate a decorrere dal 13.10.2010;

vista la determinazione n. 445 del 05.08.2010 con la quale è stato approvato lo schema di contratto per affidare a Finpiemonte S.p.A. l’attivazione e la gestione del “Fondo regionale per la nascita e lo sviluppo di iniziative di lavoro autonomo e di creazione d’impresa” a norma di quanto previsto dalla D.G.R. n. 39-12570 del 16.11.2009 ;

preso atto dell'avvenuta stipula del predetto contratto, in data 11.10.2010, repertorio n. 15639, contratto prorogato fino al 31.12.2014 con determinazione n. 132 del 21.03.2013;

ritenuto di dare continuità all'attività già svolta dalle Province, in materia di servizi alla creazione d'impresa e al lavoro autonomo ed in materia di istruttoria di legittimità sulle domande presentate dalle imprese ai sensi del provvedimento sopra citato, demandando la predetta istruttoria sulle domande presentate dai destinatari individuati dagli allegati "A", "B" e "C" alla presente deliberazione, di cui costituiscono parte integrante;

dato atto che, a norma dell'art. 63 della l.r. 34/2008 e s.m.i., gli interventi previsti negli allegati "A", "B" e "C" sono disposti nel rispetto della regola comunitaria "de minimis" fino a quando non si prevederà l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato che sono oggetto di notifica ai sensi degli artt. 107 e 108 del Trattato;

acquisito il parere favorevole al presente provvedimento del Comitato al lavoro e formazione professionale, di cui all'art. 10 della l.r. 34/2008 e s.m.i., espresso nella seduta del 27.03.2014;

acquisito il parere favorevole della Commissione regionale per l'impiego, che fino all'insediamento della Commissione regionale di concertazione, di cui all'art. 11 della l.r. 34/2008 e s.m.i., ne fa le funzioni secondo le modalità stabilite dall'art. 65, comma 3, della stessa legge regionale, espresso nella seduta del 27.03.2014;

considerato che gli artt. 2 e 4 della L.R. 8/2013 "Legge finanziaria per l'anno 2013" prevedono la revisione degli incentivi e dei contributi alle imprese e la riduzione dell'incidenza dei costi di gestione dei medesimi come sollecitato dalla Corte dei Conti nella nota del 28.01.2014;

ritenuto per tanto, di assumere la presente deliberazione tenuto conto della necessità di:

- semplificare le procedure di concessione ed erogazione dei contributi per l'avvio dell'attività delle imprese e delle società richiedenti con concessione al mantenimento in attività delle imprese beneficiarie per un periodo determinato;
- ridurre i costi di Finpiemonte S.p.A. relativi all'attività di controllo e verifica amministrativa contabile sulla rendicontazione delle spese oggetto del contributo a fondo perduto per l'avvio dell'attività;
- rendere più efficace ed immediato l'intervento del contributo a fondo perduto per l'avvio dell'attività erogandolo dopo il parere del Comitato tecnico di valutazione, compatibilmente con le risorse disponibili;
- inserire tra i destinatari degli interventi le società a responsabilità limitata semplificata;

considerato il presente provvedimento urgente ed indifferibile tenuto conto:

- che la sua immediata adozione permette di sostenere la creazione d'impresa ed il lavoro autonomo in modo più efficace e veloce affinché la promozione ed il sostegno delle nuove imprese e dei Titolari di Partita IVA possa contribuire a mobilitare su tutto il territorio piemontese capitali pubblici e privati in grado di rispondere all'attuale stato di crisi dell'economia regionale;

- che occorre ammettere ai benefici dell'art. 42 della l.r. 34/2008 e s.m.i. anche le società a responsabilità limitata semplificata;
- che non sono previsti oneri aggiuntivi per il bilancio regionale tenuto conto che si utilizzano risorse disponibili già allocate presso Finpiemonte S.p.A.;

preso atto che il Fondo “Strumenti finanziari a sostegno delle nuove imprese” attivato dal POR FSE 2007/2013, Ob. 2. Asse I Adattabilità, Ob. Specifico C), Azione 4 ha una disponibilità di risorse regionali superiore alle domande presentate dalle imprese entro il 31.12.2013 quindi le disponibilità residue possono essere utilizzate per finanziare il “Fondo regionale per la nascita e lo sviluppo di iniziative di lavoro autonomo e di creazione d'impresa”;

ritenuto che per le domande presentate dalle imprese e dai lavoratori autonomi anteriormente all'entrata in vigore della presente deliberazione si applicano gli atti amministrativi vigenti alla data di presentazione della domanda;

ritenuto di assumere la predetta deliberazione relativamente alle domande che saranno presentate dalle imprese e dai lavoratori autonomi a decorrere dalla data di pubblicazione sul B.U. della Regione Piemonte della determinazione di modalità per la presentazione delle domande e definizione dei soggetti destinatari degli interventi;

vista legge regionale 5 febbraio 2014, n. 2 “Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016”;

vista la l.r. 7/2001 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”;

vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale”;

la Giunta regionale, unanime,

delibera

di approvare criteri e modalità di attuazione degli interventi previsti dall'art. 42, commi 1, 4 e 5, della l.r. 34/2008 e s.m.i. nonché gli allegati “A”, “B” e “C” alla presente deliberazione, di cui costituiscono parte integrante a decorrere dall'anno 2014;

di attribuire alle Province l'istruttoria di legittimità delle domande presentate dalle imprese e dai lavoratori autonomi interessati agli incentivi previsti dall'art. 42 della l.r. 34/2008 e s.m.i. secondo le procedure previste dagli allegati sopra citati;

di demandare alla Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro la predisposizione, nel rispetto dei criteri approvati con la presente deliberazione, di determinazione dirigenziale per stabilire modalità per la presentazione delle domande secondo le disposizioni vigenti in materia di invio telematico, la definizione dei soggetti destinatari degli interventi e i contenuti della modulistica da predisporre in conformità al presente provvedimento e al Regolamento “de minimis” vigente;

di stabilire che la concessione degli aiuti di stato previsti dal presente provvedimento avverrà nel rispetto del Regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo,

all'applicazione degli artt. 107 e 108 del TFUE, agli aiuti di importanza minore (de minimis), pubblicato sulla GUUE L 352 del 24 dicembre 2013, e, per quanto compatibili, in conformità alle linee guida e agli orientamenti applicativi approvati con D.G.R. n. 43-6907 del 17.09.2007;

di stabilire che la concessione e l'erogazione degli incentivi previsti dagli allegati "A", "B" e "C" alla presente deliberazione sono affidati alla gestione di Finpiemonte S.p.A. secondo quanto previsto dal contratto citato in premessa.

La copertura finanziaria del corrispettivo per Finpiemonte S.p.A. è assicurata prioritariamente dagli interessi maturati sulle disponibilità complessive del "Fondo regionale per la nascita e lo sviluppo di iniziative di lavoro autonomo e di creazione d'impresa" e secondariamente dalle disponibilità del Fondo medesimo a norma di quanto previsto dall'art. 30, comma 1 e seguenti della "Convenzione Quadro" approvata con D.G.R. n. 2-13588 del 22.03.2010;

di stabilire che le disponibilità residue regionali a valere sul Fondo "Strumenti finanziari a sostegno delle nuove imprese" previsto dal POR FSE 2007/2013, Ob. 2. Asse I Adattabilità, Ob. Specifico C), Azione 4 siano destinate al finanziamento del "Fondo regionale per la nascita e lo sviluppo di iniziative di lavoro autonomo e di creazione d'impresa".

Alla spesa derivante dall'assunzione del presente provvedimento si farà fronte con le risorse del "Fondo regionale per la nascita e lo sviluppo di iniziative di lavoro autonomo e di creazione d'impresa" e con le risorse regionali di cui al punto precedente già allocate in Finpiemonte S.p.A..

Ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m.i. e ad integrazione di quanto previsto dalla D.G.R. n. 34-670 del 27.09.2010, si individua:

- il responsabile pro tempore del Settore Finanza Agevolata di Finpiemonte S.p.A, quale responsabile del procedimento di concessione dei contributi e dei finanziamenti a tasso agevolato previsti dal presente provvedimento;
- il responsabile pro tempore del Settore Controlli di primo livello di Finpiemonte S.p.A., quale responsabile del procedimento di revoca dei contributi e dei finanziamenti a tasso agevolato previsti dal presente provvedimento.

Il presente provvedimento è efficace per le domande di contributo e finanziamento presentate a decorrere dal giorno della pubblicazione della determinazione di modalità per la presentazione delle domande e definizione dei soggetti destinatari degli interventi sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

ALLEGATO “A”

STRUMENTI FINANZIARI A SOSTEGNO DELLE NUOVE IMPRESE NATE DAI SERVIZI FORNITI DAGLI SPORTELLI PROVINCIALI PER LA CREAZIONE D'IMPRESA

1. BENEFICIARI

Possono presentare domanda per le agevolazioni previste dal presente allegato le imprese individuali, le società di persone e le società di capitali (di seguito indicati come soggetti beneficiari) che sono nate dai servizi forniti dagli sportelli provinciali per la creazione d'impresa e nella cui composizione siano presenti soggetti appartenenti ad almeno una delle categorie sottoelencate:

- a) soggetti inoccupati e disoccupati in cerca di occupazione;
- b) soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale;
- c) soggetti occupati con contratti di lavoro che prevedono prestazioni discontinue, con orario e reddito ridotto;
- d) soggetti occupati a rischio di disoccupazione;
- e) soggetti che intendono intraprendere un'attività di autoimpiego.

I soggetti citati devono essere residenti o domiciliati in Piemonte alla data di accoglimento del servizio presso gli sportelli provinciali per la creazione d'impresa.

Le società devono essere costituite da sole persone fisiche.

Possono presentare domanda di contributo e/o di finanziamento a tasso agevolato i soggetti beneficiari attivi dal 01.01.2014 ed entro 24 mesi dalla data di costituzione (per le imprese individuali dalla data di iscrizione al Registro imprese).

I soggetti beneficiari delle provvidenze del presente programma devono:

- a) assicurare una ragionevole stabilità di bilancio all'atto della rendicontazione finale delle spese per investimenti, di cui al successivo paragrafo 8, dimostrando di aver utilizzato gli interventi previsti dal presente programma per stabilizzare o migliorare il loro risultato di esercizio, fatturato e patrimonio rispetto ai dati forniti alla data della domanda.

2. AMBITI TERRITORIALI DI INTERVENTO

Possono beneficiare degli interventi le imprese e le società con sede legale, amministrativa ed una sede operativa in Piemonte.

3. OBIETTIVI

3.1 La domanda di finanziamento a tasso agevolato, per un importo complessivo di investimenti non inferiore a Euro 10.000,00 (IVA esclusa), deve essere finalizzata al conseguimento di uno tra i seguenti obiettivi:

- a) realizzazione di investimenti in macchinari, attrezzature, arredi, automezzi (è escluso l'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di soggetti beneficiari operanti nel settore del trasporto su strada per conto terzi);
- b) attivazione e adeguamento dei locali e degli impianti tecnici necessari per l'esercizio delle attività.

Tutti gli investimenti devono essere collocati sul territorio regionale.

3.2 La domanda di contributo a fondo perduto prevede la richiesta dei seguenti contributi:

- a) un contributo forfetario “in conto esercizio” per la fase di avvio di attività dell'impresa, pari a Euro 3.000,00 lordi per il titolare e per ciascuno dei soci della neo-impresa, fino a un massimo di 3 soci (soci identificati al momento di validazione del Business Plan) appartenenti alle categorie elencate al precedente paragrafo 1;

- b) a quanto previsto alla lettera a) si aggiungerà un ulteriore contributo forfetario “in conto esercizio” pari a Euro 1.000,00 destinato al titolare e a ciascuno dei soci della neo-impresa, fino a un massimo di 3 soci nel caso in cui questi, oltre a rispettare le condizioni sopra citate, risultino essere donne o giovani di età non inferiore ai 18 anni e non superiore a 35 anni in riferimento al momento dell'ammissione ai servizi degli sportelli provinciali per la creazione d'impresa, come attestato dalla validazione del Business Plan.

Le domande per le due tipologie di agevolazione possono essere presentate contestualmente o separatamente nel rispetto del termine indicato nel precedente paragrafo 1.

4. SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA SEMPLIFICATA

Le società a responsabilità limitata semplificata (di seguito indicati come soggetti beneficiari), nate dai servizi forniti dagli sportelli provinciali per la creazione d'impresa, possono presentare domanda per l'agevolazione del finanziamento a tasso agevolato, di cui al precedente punto 3.1, se nella compagine sociale sono presenti soggetti appartenenti ad almeno una delle seguenti categorie:

- a) soggetti inoccupati e disoccupati in cerca di occupazione;
- b) soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale;
- c) soggetti occupati con contratti di lavoro che prevedono prestazioni discontinue, con orario e reddito ridotto;
- d) soggetti occupati a rischio di disoccupazione;
- e) soggetti che intendono intraprendere un'attività di autoimpiego.

I soggetti citati devono essere residenti o domiciliati in Piemonte alla data di accoglimento del servizio presso gli sportelli provinciali per la creazione d'impresa.

Le società devono essere costituite da sole persone fisiche.

I soggetti beneficiari del presente paragrafo possono anche presentare domanda per ottenere un contributo forfetario in conto esercizio a copertura delle spese di avvio di attività della società pari a Euro 2.000,00, ma sono esclusi dalle agevolazioni indicate al precedente punto.3.2

Possono presentare domanda di contributo e/o finanziamento a tasso agevolato i soggetti beneficiari attivi dal 01.01.2014 ed entro 24 mesi dalla data di costituzione.

I soggetti beneficiari delle provvidenze del presente programma devono:

- assicurare una ragionevole stabilità di bilancio all'atto della rendicontazione finale delle spese per investimenti, di cui al successivo paragrafo 8, dimostrando di aver utilizzato gli interventi previsti dal presente programma per stabilizzare o migliorare il loro risultato di esercizio, fatturato e patrimonio rispetto ai dati forniti alla data della domanda.

5. SPESE AMMISSIBILI PER INVESTIMENTI

Sono considerati ammissibili di finanziamento a tasso agevolato le spese per i seguenti investimenti produttivi:

- a) acquisto di macchinari e/o automezzi connessi e strumentali all'attività;
- b) opere murarie, impianti elettrici, idraulici, ristrutturazioni in genere, impianti tecnici nonché spese di progettazione;
- c) acquisto di arredi strumentali;
- d) acquisto di attrezzature e/o apparecchiature informatiche e relativi programmi applicativi;
- e) spese per la realizzazione del logo e del sito fino ad un tetto massimo di spesa di Euro 3.000,00

Sono ritenuti ammissibili i beni usati se le spese sono sostenute e regolarmente fatturate.

Non sono ritenuti ammissibili i beni acquisiti o da acquisire in leasing, gli investimenti autofatturati e l'avviamento commerciale

Le spese per investimenti devono essere sostenute e fatturate a decorrere dalla data di costituzione dell'impresa (dalla data di attribuzione della Partita IVA per le imprese individuali) e pagati entro la data di effettuazione della rendicontazione di cui al successivo paragrafo 8.

6. AMBITI PRIORITARI PER IL FINANZIAMENTO A TASSO AGEVOLATO

Vengono considerati prioritari gli interventi a sostegno degli investimenti per le domande presentate da soggetti beneficiari (ad esclusione delle società a responsabilità limitata semplificata) a conduzione o a prevalente partecipazione femminile. A tal fine, nell'ipotesi di società di persone le donne devono costituire almeno il 60% dei soci e nell'ipotesi di società di capitali i due terzi delle quote di capitale devono essere detenute da donne e l'organo di amministrazione deve essere composto per almeno i due terzi da donne.

7. FINANZIAMENTO A TASSO AGEVOLATO ED EFFETTI DELLA PRIORITA'

L'intervento agevolativo si concretizza nella concessione di un finanziamento a tasso agevolato per gli obiettivi di cui alle lettere a) e b) del precedente paragrafo 3.

Il finanziamento copre fino al 100% degli investimenti e delle spese ritenuti ammissibili e viene erogato con le seguenti modalità:

a) ambiti prioritari d'intervento:

- **60%** fondi regionali a tasso zero;
- **40%** fondi bancari a tasso convenzionato

b) ambiti non prioritari:

- **50%** fondi regionali a tasso zero;
- **50%** fondi bancari a tasso convenzionato.

L'intervento del Fondo regionale non può comunque superare l'importo di Euro 60.000,00. Le domande con ambito prioritario potranno dunque essere presentate per un importo massimo di spesa ammissibile (IVA esclusa) pari ad Euro 100.000,00; le domande con ambito non prioritario potranno essere presentate per un importo massimo di spesa ammissibile (IVA esclusa) pari ad Euro 120.000,00.

Il finanziamento avrà durata massima di 72 mesi, senza preammortamento, per gli investimenti così come indicati al precedente paragrafo 5. Il piano di rimborso è regolato in rate trimestrali posticipate, con scadenza ultimo giorno del trimestre solare (marzo, giugno, settembre e dicembre).

L'eventuale contratto di locazione della sede legale, amministrativa e della sede operativa in Piemonte deve avere una durata superiore rispetto al predetto termine massimo per il piano di ammortamento del finanziamento a tasso agevolato.

8. PROCEDURE

- La domanda di contributo e/o di finanziamento deve essere presentata dall'impresa tramite lo sportello provinciale a Finpiemonte S.p.A., secondo procedure che saranno stabilite con successivo provvedimento dirigenziale.
- Il Comitato tecnico, istituito presso Finpiemonte, esprime un parere sulla finanziabilità della domanda e sull'ammissibilità delle spese entro 90 giorni dalla presentazione delle domande.
- Il Comitato tecnico è costituito da un rappresentante della Regione, da rappresentanti delle Province e da rappresentanti di Finpiemonte S.p.A.
- In caso di parere negativo, i soggetti beneficiari possono presentare richiesta motivata di riesame al Comitato tecnico, entro 45 gg consecutivi dal ricevimento della comunicazione di diniego.
- **La concessione e l'erogazione del contributo a fondo perduto** avviene, compatibilmente con le risorse disponibili, in seguito all'acquisizione del parere favorevole del Comitato tecnico.

- **La concessione del finanziamento a tasso agevolato** avviene, compatibilmente con le risorse disponibili, in seguito all' acquisizione del parere del Comitato tecnico e della banca prescelta; le eventuali variazioni di banca dovranno essere motivate e valutate dal Comitato tecnico.
- Il soggetto beneficiario dovrà terminare gli investimenti coerentemente con le previsioni indicate in domanda, e comunque non oltre 24 mesi dalla data di erogazione del finanziamento. Nei 30 giorni successivi alla data di conclusione del programma, dovrà quindi trasmettere a Finpiemonte S.p.A. (Galleria San Federico 54 – 10121 Torino), per i controlli di competenza:
 - Per i beni usati**, perizia asseverata che comprovi le spese sostenute, redatta sulla base dello schema reperibile sul sito: www.finpiemonte.it; la perizia asseverata non è richiesta se il bene usato è inserito in un atto di cessione di azienda.
 - Per i beni nuovi**, il soggetto beneficiario dovrà produrre:
 - il rendiconto redatto sulla base dello schema reperibile sul sito: www.finpiemonte.it,
 - una relazione conclusiva e ove la tipologia delle spese lo consenta, una documentazione degli investimenti effettuati.
- Tutte le modifiche ai programmi di investimento che dovessero rendersi necessarie per obiettive ragioni devono essere adeguatamente motivate e comunicate prima della presentazione del rendiconto, comunque non oltre la data di conclusione del progetto di impresa, a Finpiemonte S.p.A. che si riserva di valutarne l'ammissibilità, previo parere del Comitato tecnico.
- Gli investimenti dovranno rimanere a disposizione del soggetto beneficiario nei quattro anni successivi alla costituzione dell'impresa (per la data di costituzione dell'Impresa Individuale, si intende la data di iscrizione al Registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato territorialmente competente), pena la revoca dell' agevolazione.
Finpiemonte garantisce che le predette procedure siano espletate nel rispetto della disciplina legislativa e regolamentare, statale e regionale in materia di procedimento amministrativo, di tutela dei dati personali, di documentazione amministrativa.

9. CAUSE DI REVOCA TOTALE DELLE AGEVOLAZIONI ED ESTINZIONE ANTICIPATA DEL FINANZIAMENTO A TASSO AGEVOLATO

Le agevolazioni sono revocate totalmente qualora:

- a. I soggetti beneficiari non mantengano e/o perdano uno o più requisiti di ammissibilità prima di realizzare la rendicontazione relativa agli investimenti di cui al precedente paragrafo 8;
- b. la realizzazione delle spese per investimenti non sia conforme al progetto ed alle dichiarazioni contenute nella domanda o la modifica richiesta non sia stata ritenuta ammissibile;
- c. le spese per investimenti non vengano realizzati e/o non venga prodotta la documentazione che ne attesti l'effettivo realizzo, salvo che l'inadempienza sia riconosciuta non dipendente dalla volontà del beneficiario;
- d. il rendiconto finale presenti spese ammissibili inferiori alle soglie minime previste dal presente allegato e non venga rispettata la tempistica di realizzazione e di rendicontazione finale prevista al precedente paragrafo 8;
- e. si riscontrino in sede di verifica della documentazione prodotta l'assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero una documentazione incompleta o irregolare per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili;
- f. si riscontrino dichiarazioni false o mendaci rese dal beneficiario nella domanda di finanziamento a tasso agevolato o nella rendicontazione di spesa;
- g. azienda ceduta od affittata, in tutto o in parte, ad altra impresa o società, impresa cessata o in liquidazione nei 16 mesi successivi alla data di concessione delle agevolazioni;
- h. nei 4 anni successivi alla costituzione dell'impresa gli investimenti non rimangono a disposizione del soggetto beneficiario.

- i. Il finanziamento a tasso agevolato sia revocato dalla banca a norma delle convenzioni stipulate con Finpiemonte S.p.A.
- j. Il soggetto beneficiario non dimostri di aver utilizzato gli interventi del presente allegato per stabilizzare o migliorare il risultato di esercizio, fatturato e patrimonio rispetto ai dati forniti alla data della domanda.

Nel caso la banca prescelta comunichi l'avvio delle procedure di revoca degli affidamenti bancari, anche la quota di finanziamento regionale dovrà essere estinta anticipatamente; l'estinzione anticipata della quota di finanziamento regionale potrà avvenire senza alcuna maggiorazione, nel caso non sia riscontrata la sussistenza di alcuna causa di revoca di cui alle lettere del presente paragrafo.

La quota di finanziamento regionale è estinguibile anticipatamente senza alcuna maggiorazione, previa autorizzazione e successivamente alla presentazione del rendiconto delle spese sostenute; l'assenza anche di una sola delle due precedenti condizioni, implicherà l'applicazione della maggiorazione prevista nel caso di revoca totale dei benefici.

10. CAUSE DI REVOCA PARZIALE DEL FINANZIAMENTO A TASSO AGEVOLATO E DEI CONTRIBUTI

Al di fuori dei casi riportati al precedente paragrafo 8, il finanziamento a tasso agevolato è revocato solo in parte qualora:

- a. la rendicontazione finale riguardi spese non ammissibili ai sensi del presente provvedimento in misura superiore al 5% dell'intero finanziamento concesso (banca + fondo regionale) e per un importo di fondi regionali, indebitamente percepito, superiore a Euro 5.000,00.
- b. la rendicontazione finale riporti una spesa complessiva inferiore al 95% dell'intero finanziamento concesso (banca + fondo regionale) e per un importo di fondi regionali, indebitamente percepito, superiore a Euro 5.000,00.
- c. I contributi forfetari in conto esercizio previsti dal precedente punto 3.2 saranno revocati, pro quota, nel caso in cui si verifichi, entro i 16 mesi successivi alla data di concessione delle agevolazioni, lo scioglimento del rapporto sociale da parte di soci per i quali è stato percepito il contributo.

11. RESTITUZIONE DEI CONTRIBUTI E DEI BENEFICI DI LEGGE

In presenza di revoche totali o parziali, annullamenti, o rinunce dei benefici di legge, Finpiemonte darà corso alle attività di recupero delle risorse indebitamente erogate secondo quanto previsto dalla normativa vigente e, nel caso dei finanziamenti, in accordo con le convenzioni bancarie sottoscritte con le banche.

Gli importi oggetto di restituzione saranno maggiorati di un tasso di interesse legale vigente alla data di erogazione delle agevolazioni, per il periodo intercorrente tra la data di erogazione e quella del provvedimento di revoca.

Qualora in sede di successive verifiche sia riscontrata l'assenza o la cessazione degli elementi costituenti l'ambito prioritario di intervento, verrà operato il ricalcolo della quota a carico del fondo regionale e sarà richiesta, con la maggiorazione prevista nel caso di revoca totale dei benefici, la restituzione di quanto indebitamente percepito.

12. CONTROLLI

Ai fini del corretto impiego delle risorse regionali, del monitoraggio e della valutazione degli interventi, Finpiemonte effettua controlli sulle domande di contributo e finanziamento a tasso agevolato, sulle rendicontazioni per il finanziamento e sugli investimenti finanziati.

In particolare provvede ai controlli documentali sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà previsti dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., e presenta annualmente una relazione agli sportelli provinciali per la creazione d'impresa.

Nel caso in cui nell'ambito di tali controlli si evidenzino dichiarazioni difformi o non veritiere, Finpiemonte procede ove necessario alla revoca totale dei benefici eventualmente concessi e informa tempestivamente la Regione per eventuali provvedimenti di competenza, evidenziando gli eventuali fatti integranti illecito amministrativo.

Eventuali fatti integranti responsabilità penale devono essere comunicati anche alla competente Autorità giudiziaria.

13. SANZIONI

Nei limiti di quanto consentito dall'ordinamento vigente, Finpiemonte accerta gli illeciti amministrativi e applica le sanzioni amministrative previste dalla legge in relazione ai procedimenti di concessione ed erogazione dei benefici di cui alla lettera a) del comma 2, dell'art. 2 della legge regionale 26 luglio 2007, n. 17 e s.m.i. (Riorganizzazione societaria dell'Istituto Finanziario Regionale Piemontese e costituzione della Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.).

14. DE MINIMIS E CUMULABILITA'

Le provvidenze di cui al presente allegato sono soggette al regime "de minimis" di cui alla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato (Regolamento C.E. n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 - GUUE L 352 del 24.12.2013) e, per quanto compatibili, in conformità alle linee guida e agli orientamenti applicativi approvati con D.G.R. n. 43-6907 del 17.9.2007.

L'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad un'impresa unica non può superare i 200.000,00 Euro nell'arco di tre esercizi finanziari; l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad un'impresa unica nel settore del trasporto su strada non può superare i 100.000,00 Euro (art. 3, comma 2 del predetto Regolamento "de minimis").

Per impresa unica si intende l'insieme delle imprese fra le quali esiste una delle relazioni previste dall'art. 2, comma 2, del predetto Regolamento "de minimis".

Gli aiuti concessi non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili.

15. OPERATIVITA'

Il presente allegato è efficace per le domande di contributo e finanziamento a tasso agevolato, a decorrere dalla data di pubblicazione sul B.U. della Regione Piemonte della determinazione esplicativa delle modalità per la presentazione delle domande e della definizione dei soggetti destinatari degli interventi.

ALLEGATO “B”

INTERVENTI PER LA NASCITA E LO SVILUPPO “DI CREAZIONE D’IMPRESA”

1. BENEFICIARI

Possono presentare domanda per le agevolazioni previste dal presente allegato le imprese individuali, le società di persone e le società di capitali (di seguito indicati come soggetti beneficiari) nella cui composizione siano presenti soggetti appartenenti ad almeno una delle categorie sottoelencate:

- a) soggetti inoccupati e disoccupati in cerca di occupazione;
- b) soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale;
- c) soggetti occupati con contratti di lavoro che prevedono prestazioni discontinue, con orario e reddito ridotto;
- d) soggetti occupati a rischio di disoccupazione;
- e) soggetti che intendono intraprendere un'attività di autoimpiego.

I soggetti citati devono essere residenti o domiciliati in Piemonte alla data di presentazione della domanda.

Nel caso di società di persone, almeno il 60 per cento dei soci e del capitale deve appartenere ad una o più delle categorie sopra citate.

Nel caso di società di capitali, almeno il 60 per cento dei soci deve appartenere ad almeno una delle categorie sopra citate ed almeno l'80 per cento del capitale deve essere sottoscritto da soci nelle medesime condizioni.

Le società devono essere costituite da sole persone fisiche.

I soggetti beneficiari devono presentare domanda di contributo e/o di finanziamento a tasso agevolato entro 24 mesi dalla data di costituzione (per le imprese individuali dalla data di iscrizione al Registro imprese).

Le domande di contributo e/o di finanziamento a tasso agevolato non possono essere valutate e sono considerate inammissibili ai benefici di legge per le seguenti cause:

- domande di imprese formate da soggetti che abbiano operato, in qualità di imprenditori o lavoratori autonomi, nei due anni precedenti rispetto la data di costituzione dell'impresa richiedente, nello stesso settore di attività, settore identificabile con le prime due cifre del codice Ateco 2007. Fatta eccezione per il codice Ateco 96 attività residuale;
- domande di imprese che acquisiscono, di diritto o di fatto, attività preesistenti alla data di presentazione della domanda, facenti capo al coniuge, a parenti in linea retta, a fratelli e sorelle dell'imprenditore, dei soci e/o degli amministratori;
- domande di imprese a cui sono conferite attività preesistenti alla data di presentazione della domanda, facenti capo all'imprenditore, ai soci e/o agli amministratori;
- domande di imprese formate da imprenditori che non hanno autonomia rispetto ad imprese facenti capo al loro coniuge, ai loro parenti in linea retta entro il secondo grado, ai loro fratelli e sorelle qualora le stesse imprese rappresentino i maggiori fornitori o clienti;
- domande di imprese che operano con contratti di affitto d'azienda o di ramo d'azienda la cui durata è inferiore ai 4 anni dalla data di costituzione dell'impresa;
- domande di imprese operanti nei settori esclusi dal Regolamento “de minimis”vigente.

I soggetti beneficiari delle provvidenze del presente programma devono:

- a) assicurare una ragionevole stabilità di bilancio all'atto della rendicontazione finale delle spese per investimenti di cui al successivo paragrafo 8 dimostrando di aver utilizzato gli interventi previsti dal presente programma per stabilizzare o migliorare il loro risultato di esercizio, fatturato e patrimonio rispetto ai dati forniti alla data della domanda;

- b) essere attive alla data di presentazione della domanda. Potranno essere considerate ammissibili le richieste di finanziamento a tasso agevolato per investimenti di soggetti beneficiari inattivi qualora si rilevi che gli investimenti oggetto della domanda siano propedeutici all'ottenimento di autorizzazioni amministrative indispensabili per l'avvio dell'attività.

2. AMBITI TERRITORIALI DI INTERVENTO

Possono beneficiare degli interventi le imprese e le società con sede legale, amministrativa ed una sede operativa in Piemonte.

3. OBIETTIVI

3.1 La domanda di finanziamento a tasso agevolato per un importo complessivo di investimenti non inferiore a Euro 10.000,00 (IVA esclusa), deve essere finalizzata al conseguimento di uno tra i seguenti obiettivi, riguardante un progetto di immediata cantierabilità (la sede interessata agli investimenti deve essere dichiarata in domanda e deve risultare in visura camerale):

- a) realizzazione di investimenti in macchinari, attrezzature, arredi, automezzi (è escluso l'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di soggetti beneficiari operanti nel settore del trasporto su strada per conto terzi);
- b) attivazione e adeguamento dei locali e degli impianti tecnici necessari per l'esercizio delle attività.

Tutti gli investimenti devono essere collocati sul territorio regionale.

3.2 La domanda di contributo a fondo perduto prevede:

- a) la richiesta di un contributo forfetario "in conto esercizio" per la fase di avvio di attività dell'impresa, pari a Euro 3.000,00 per il titolare e per ciascuno dei soci della neo-impresa, fino a un massimo di 3 soci, se appartenenti alle categorie di cui al precedente paragrafo 1;
- b) a quanto previsto alla lettera a) si aggiungerà un ulteriore contributo forfetario "in conto esercizio" pari a Euro 1.000,00 destinato al titolare e a ciascuno dei soci della neo-impresa, fino a un massimo di 3 soci nel caso in cui questi, oltre a rispettare le condizioni sopra citate, risultino essere donne o giovani di età non inferiore ai 18 anni e non superiore a 35 anni in riferimento al momento della costituzione dell'impresa individuale o in riferimento all'inserimento come socio.

Le domande per le due tipologie di agevolazione possono essere presentate contestualmente o separatamente nel rispetto del termine indicato nel precedente paragrafo 1.

4. SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA SEMPLIFICATA

Le società a responsabilità limitata semplificata (di seguito indicati come soggetti beneficiari) possono presentare domanda per l'agevolazione del finanziamento a tasso agevolato, di cui al precedente punto 3.1, se nella compagine sociale almeno l'80% dei soci appartiene ad almeno una delle seguenti categorie:

- a) soggetti inoccupati e disoccupati in cerca di occupazione;
- b) soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale;
- c) soggetti occupati con contratti di lavoro che prevedono prestazioni discontinue, con orario e reddito ridotto;
- d) soggetti occupati a rischio di disoccupazione;
- e) soggetti che intendono intraprendere un'attività di autoimpiego.

I soggetti appartenenti alle citate categorie devono essere residenti o domiciliati in Piemonte alla data di presentazione della domanda.

Le società devono essere costituite da sole persone fisiche.

I soggetti beneficiari devono presentare domanda di finanziamento a tasso agevolato entro 24 mesi dalla data di costituzione.

I soggetti beneficiari del presente paragrafo possono anche presentare domanda per ottenere un contributo forfetario in conto esercizio a copertura delle spese di avvio di attività della società pari a Euro 2.000,00, ma sono esclusi dalle agevolazioni indicate al precedente punto.3.2.

Le domande di contributo e/o di finanziamento a tasso agevolato non possono essere valutate e sono considerate inammissibili ai benefici di legge per le seguenti cause:

- domande di società formate da soggetti che abbiano operato, in qualità di imprenditori o lavoratori autonomi, nei due anni precedenti, rispetto la data di costituzione della società richiedente, nello stesso settore di attività, settore identificabile con le prime due cifre del codice Ateco 2007. Fatta eccezione per il codice Ateco 96 attività residuale;
- domande di società che acquisiscono, di diritto o di fatto, attività preesistenti alla data di presentazione della domanda, facenti capo al coniuge, a parenti in linea retta, a fratelli e sorelle dei soci e/o degli amministratori;
- domande di società a cui sono conferite attività preesistenti alla data di presentazione della domanda, facenti capo ai soci e/o agli amministratori;
- domande di imprese formate da imprenditori che non hanno autonomia rispetto ad imprese facenti capo al loro coniuge, ai loro parenti in linea retta entro il secondo grado, ai loro fratelli e sorelle qualora le stesse imprese rappresentino i maggiori fornitori o clienti;
- domande di società che operano con contratti di affitto d'azienda o di ramo d'azienda la cui durata è inferiore ai 4 anni dalla data di costituzione della società.
- domande di società operanti nei settori esclusi dal Regolamento "de minimis" vigente.

I soggetti beneficiari delle provvidenze del presente programma devono:

- a) assicurare una ragionevole stabilità di bilancio all'atto della rendicontazione finale delle spese per investimenti di cui al successivo paragrafo 8 dimostrando di aver utilizzato gli interventi previsti dal presente programma per stabilizzare o migliorare il loro risultato di esercizio, fatturato e patrimonio rispetto ai dati forniti alla data della domanda;
- b) essere attive alla data di presentazione della domanda. Potranno essere considerate ammissibili le richieste di finanziamento a tasso agevolato per investimenti di soggetti beneficiari inattivi qualora si rilevi che gli investimenti oggetto della domanda siano propedeutici all'ottenimento di autorizzazioni amministrative indispensabili per l'avvio dell'attività.

5. SPESE AMMISSIBILI PER INVESTIMENTI

Sono considerati ammissibili di finanziamento a tasso agevolato le spese per i seguenti investimenti produttivi:

- a) acquisto di macchinari e/o automezzi connessi e strumentali all'attività;
- b) opere murarie, impianti elettrici, idraulici, ristrutturazioni in genere, impianti tecnici nonché spese di progettazione;
- c) acquisto di arredi strumentali;
- d) acquisto di attrezzature e/o apparecchiature informatiche e relativi programmi applicativi;
- e) spese per la realizzazione del logo e/o del sito fino ad un tetto massimo di spesa di Euro 3.000,00, IVA esclusa.

Sono ritenuti ammissibili i beni usati se le spese sono sostenute e regolarmente fatturate.

Non sono ritenuti ammissibili i beni acquisiti o da acquisire in leasing, gli investimenti autofatturati e l'avviamento commerciale.

Le spese per investimenti devono essere sostenute e fatturate a decorrere dalla data di costituzione dell'impresa (dalla data di attribuzione della Partita IVA per le imprese individuali) e pagati entro la data di effettuazione della rendicontazione di cui al successivo paragrafo 8.

6. AMBITI PRIORITARI PER IL FINANZIAMENTO A TASSO AGEVOLATO

Vengono considerati prioritari gli interventi a sostegno degli investimenti per le domande presentate da soggetti beneficiari (ad esclusione delle società a responsabilità limitata semplificata) a conduzione o a prevalente partecipazione femminile. A tal fine, nell'ipotesi di società di persone le donne devono costituire almeno il 60% dei soci e nell'ipotesi di società di capitali i due terzi delle quote di capitale devono essere detenute da donne e l'organo di amministrazione deve essere composto per almeno i due terzi da donne.

7. FINANZIAMENTO A TASSO AGEVOLATO ED EFFETTI DELLA PRIORITA'

L'intervento agevolativo si concretizza nella concessione di un finanziamento a tasso agevolato per gli obiettivi di cui alle lettere a) e b) del precedente paragrafo 3.

Il finanziamento copre fino al 100% degli investimenti e delle spese ritenuti ammissibili e viene erogato con le seguenti modalità:

a) ambiti prioritari d'intervento:

- 60% fondi regionali a tasso zero;
- 40% fondi bancari a tasso convenzionato

b) ambiti non prioritari:

- 50% fondi regionali a tasso zero;
- 50% fondi bancari a tasso convenzionato.

L'intervento del Fondo regionale non può comunque superare l'importo di Euro 60.000,00. Le domande con ambito prioritario potranno dunque essere presentate per un importo massimo di spesa ammissibile (IVA esclusa) pari ad Euro 100.000,00; le domande con ambito non prioritario potranno essere presentate per un importo massimo di spesa ammissibile (IVA esclusa) pari ad Euro 120.000,00.

Il finanziamento a tasso agevolato avrà durata massima di 72 mesi, senza preammortamento, per gli investimenti così come indicati al precedente paragrafo 5. Il piano di rimborso è regolato in rate trimestrali posticipate, con scadenza ultimo giorno del trimestre solare (marzo, giugno, settembre e dicembre).

L'eventuale contratto di locazione della sede legale, amministrativa e della sede operativa in Piemonte deve avere una durata superiore rispetto al predetto termine massimo per il piano di ammortamento del finanziamento a tasso agevolato.

8. PROCEDURE

- La domanda di contributo e/o di finanziamento deve essere presentata alla Provincia, competente per territorio in relazione alla sede legale dell'impresa, secondo procedure che saranno stabilite con successivo provvedimento dirigenziale.
- Il singolo progetto sarà oggetto di una specifica istruttoria di legittimità durante la quale potranno essere richieste delle integrazioni.
- Alla eventuale comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda per le cause previste dal precedente paragrafo 1 deve provvedere la Provincia a norma di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di procedimento amministrativo.
- Il Comitato tecnico, istituito presso Finpiemonte S.p.A., esprime parere sulla finanziabilità della domanda e sull'ammissibilità delle spese entro 90 giorni dalla conclusione dell'istruttoria di legittimità delle Province con esito favorevole.
- Il Comitato tecnico è costituito da un rappresentante della Regione, da rappresentanti delle Province e da rappresentanti di Finpiemonte S.p.A.
- Il parere del Comitato tecnico è espresso. In caso di parere negativo, i soggetti beneficiari possono presentare richiesta motivata di riesame al Comitato tecnico, entro 45 gg consecutivi dal ricevimento della comunicazione di diniego.
- **La concessione del contributo a fondo perduto** avviene, compatibilmente con le risorse disponibili, in seguito all'acquisizione del parere del Comitato tecnico.

- **La concessione del finanziamento a tasso agevolato** avviene, compatibilmente con le risorse disponibili, in seguito all' acquisizione del parere del Comitato tecnico e della banca prescelta; le eventuali variazioni di banca dovranno essere motivate e valutate dal Comitato tecnico;

Il soggetto beneficiario dovrà terminare gli investimenti coerentemente con le previsioni indicate in domanda, e comunque non oltre 24 mesi dalla data di erogazione del finanziamento a tasso agevolato. Nei 30 giorni successivi alla data di conclusione del programma, dovrà quindi trasmettere a Finpiemonte S.p.A. (Galleria San Federico 54 – 10121 Torino), per i controlli di competenza:

Per i beni usati, perizia asseverata che comprovi le spese sostenute, redatta sulla base dello schema reperibile sul sito: www.finpiemonte.it; la perizia asseverata non è richiesta se il bene usato è inserito in un atto di cessione di azienda.

Per i beni nuovi, il soggetto beneficiario dovrà produrre:

- il rendiconto redatto sulla base dello schema reperibile sul sito: www.finpiemonte.it,
 - una relazione conclusiva e ove la tipologia delle spese lo consenta, una documentazione degli investimenti effettuati.
- Tutte le modifiche ai programmi di investimento che dovessero rendersi necessarie per obiettive ragioni devono essere adeguatamente motivate e comunicate prima della presentazione del rendiconto, comunque non oltre la data di conclusione del progetto di impresa, a Finpiemonte S.p.A. che si riserva di valutarne l'ammissibilità, previo parere del Comitato tecnico.
 - Gli investimenti dovranno rimanere a disposizione del soggetto beneficiario nei quattro anni successivi alla costituzione dell'impresa (per la data di costituzione dell'Impresa Individuale, si intende la data di iscrizione al Registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato territorialmente competente), pena la revoca dell' agevolazione.
Finpiemonte garantisce che le predette procedure siano espletate nel rispetto della disciplina legislativa e regolamentare, statale e regionale in materia di procedimento amministrativo, di tutela dei dati personali, di documentazione amministrativa.

9. CAUSE DI REVOCA TOTALE DELLE AGEVOLAZIONI ED ESTINZIONE ANTICIPATA DEL FINANZIAMENTO A TASSO AGEVOLATO

Le agevolazioni sono revocate totalmente qualora:

- a. I soggetti beneficiari non mantengano e/o perdano uno o più requisiti di ammissibilità prima di realizzare la rendicontazione di cui al precedente paragrafo 8;
- b. la realizzazione delle spese per investimenti non sia conforme al progetto ed alle dichiarazioni contenute nella domanda o la modifica richiesta non sia stata ritenuta ammissibile;
- c. le spese per investimenti non vengano realizzate e/o non venga prodotta la documentazione che ne attesti l'effettivo realizzo, salvo che l'inadempienza sia riconosciuta non dipendente dalla volontà del beneficiario;
- d. il rendiconto finale presenti spese ammissibili inferiori alle soglie minime previste dal presente allegato e non venga rispettata la tempistica di realizzazione e di rendicontazione finale prevista al precedente paragrafo 8;
- e. si riscontrino in sede di verifica della documentazione prodotta l'assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero una documentazione incompleta o irregolare per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili;
- f. si riscontrino dichiarazioni false o mendaci rese dal beneficiario nella domanda di agevolazione o nella rendicontazione di spesa per gli investimenti;
- g. azienda ceduta od affittata, in tutto o in parte, ad altra impresa o società, impresa cessata o in liquidazione nei 24 mesi successivi alla data di concessione delle agevolazioni;
- h. nei 4 anni successivi alla costituzione dell'impresa gli investimenti non rimangono a disposizione del soggetto beneficiario.

- i. Il finanziamento a tasso agevolato sia revocato dalla banca a norma delle convenzioni stipulate con Finpiemonte S.p.A.
- j. Il soggetto beneficiario non dimostri di aver utilizzato gli interventi del presente allegato per stabilizzare o migliorare il risultato di esercizio, fatturato e patrimonio rispetto ai dati forniti alla data della domanda.

Nel caso la banca prescelta comunichi l'avvio delle procedure di revoca degli affidamenti bancari, anche la quota di finanziamento regionale dovrà essere estinta anticipatamente; l'estinzione anticipata della quota di finanziamento regionale potrà avvenire senza alcuna maggiorazione, nel caso non sia riscontrata la sussistenza di alcuna causa di revoca di cui alle lettere del presente paragrafo.

La quota di finanziamento regionale è estinguibile anticipatamente senza alcuna maggiorazione, previa autorizzazione e successivamente alla presentazione del rendiconto delle spese sostenute; l'assenza anche di una sola delle due precedenti condizioni, implicherà l'applicazione della maggiorazione prevista nel caso di revoca totale dei benefici.

10. CAUSE DI REVOCA PARZIALE DEL FINANZIAMENTO A TASSO AGEVOLATO E DEI CONTRIBUTI

Al di fuori dei casi riportati al precedente paragrafo 9, il finanziamento è revocato solo in parte qualora:

- a. la rendicontazione finale riguardi spese non ammissibili ai sensi del presente provvedimento in misura superiore al 5% dell'intero finanziamento concesso (banca + fondo regionale) e per un importo di fondi regionali, indebitamente percepito, superiore a Euro 5.000,00.
- b. la rendicontazione finale riporti una spesa complessiva inferiore al 95% dell'intero finanziamento concesso (banca + fondo regionale) e per un importo di fondi regionali, indebitamente percepito, superiore a Euro 5.000,00.
- c. I contributi forfetari in conto esercizio previsti dal precedente punto 3.2 saranno revocati, pro quota, nel caso in cui si verifichi entro i 24 mesi successivi alla data di concessione delle agevolazioni lo scioglimento del rapporto sociale da parte di soci per i quali è stato percepito il contributo.

11. RESTITUZIONE DEI CONTRIBUTI E DEI BENEFICI DI LEGGE

In presenza di revoche totali o parziali, annullamenti, o rinunce dei benefici di legge, Finpiemonte darà corso alle attività di recupero delle risorse indebitamente erogate secondo quanto previsto dalla normativa vigente e, nel caso dei finanziamenti, in accordo con le convenzioni bancarie sottoscritte con le banche.

Gli importi oggetto di restituzione saranno maggiorati di un tasso di interesse legale vigente alla data di erogazione delle agevolazioni, per il periodo intercorrente tra la data di erogazione e quella del provvedimento di revoca.

Qualora in sede di successive verifiche sia riscontrata l'assenza o la cessazione degli elementi costituenti l'ambito prioritario di intervento, verrà operato il ricalcolo della quota a carico del fondo regionale e sarà richiesta, con la maggiorazione prevista nel caso di revoca totale dei benefici, la restituzione di quanto indebitamente percepito.

12. CONTROLLI

Ai fini del corretto impiego delle risorse regionali, del monitoraggio e della valutazione degli interventi, Finpiemonte effettua controlli sulle domande di contributo e finanziamento a tasso agevolato, sulle rendicontazioni per il finanziamento e sugli investimenti finanziati.

In particolare provvede ai controlli documentali sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà previsti dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.

Nel caso in cui nell'ambito di tali controlli si evidenzino dichiarazioni difformi o non veritiere, Finpiemonte procede ove necessario alla revoca totale dei benefici eventualmente concessi e

informa tempestivamente la Regione per eventuali provvedimenti di competenza, evidenziando gli eventuali fatti integranti illecito amministrativo.

Eventuali fatti integranti responsabilità penale devono essere comunicati anche alla competente Autorità giudiziaria.

Le Province possono disporre in qualsiasi momento le ispezioni e le verifiche ritenute opportune, anche a campione, ai fini dell'istruttoria di legittimità sui soggetti che hanno richiesto le agevolazioni, al fine di verificare le condizioni per la fruizione delle medesime e forniscono una relazione annuale alla Regione Piemonte, entro il 30 ottobre di ogni anno, in merito alle domande presentate nell'anno precedente e ai controlli effettuati.

13. SANZIONI

Nei limiti di quanto consentito dall'ordinamento vigente, Finpiemonte accerta gli illeciti amministrativi e applica le sanzioni amministrative previste dalla legge in relazione ai procedimenti di concessione ed erogazione dei benefici di cui alla lettera a) del comma 2, dell'art. 2 della legge regionale 26 luglio 2007, n. 17 e s.m.i. (Riorganizzazione societaria dell'Istituto Finanziario Regionale Piemontese e costituzione della Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.)

14. DE MINIMIS E CUMULABILITA'

Le provvidenze di cui al presente allegato sono soggette al regime "de minimis" di cui alla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato (Regolamento C.E. n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 - GUUE L 352 del 24.12.2013) e, per quanto compatibili, in conformità alle linee guida e agli orientamenti applicativi approvati con D.G.R. n. 43-6907 del 17.9.2007.

L'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad un'impresa unica non può superare i 200.000,00 Euro nell'arco di tre esercizi finanziari; l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad un'impresa unica nel settore del trasporto su strada non può superare i 100.000,00 Euro (art. 3, comma 2 del predetto Regolamento "de minimis").

Per impresa unica si intende l'insieme delle imprese fra le quali esiste una delle relazioni previste dall'art. 2, comma 2, del predetto Regolamento "de minimis".

Gli aiuti concessi non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili pertanto gli aiuti per le spese di avvio previste dal presente allegato non sono cumulabili con i contributi forfetari in conto esercizio per le spese di avvio dell'impresa concessi ed erogati ai sensi del POR FSE 2007/2013, Ob. 2. Asse I Adattabilità, Ob. Specifico C), Attività 10, Azione 4 .

15. OPERATIVITA'

Il presente allegato è efficace per le domande di contributo e finanziamento a tasso agevolato, a decorrere dalla data di pubblicazione sul B.U. della Regione Piemonte della determinazione esplicativa delle modalità per la presentazione delle domande e della definizione dei soggetti destinatari degli interventi.

ALLEGATO “C”

INTERVENTI PER LA NASCITA E LO SVILUPPO DEL “LAVORO AUTONOMO”

1. BENEFICIARI

Possono presentare domanda di agevolazione i soggetti, di cui all'articolo 29 della l.r. 34/2008 e s.m.i., che abbiano le seguenti caratteristiche:

- siano titolari di Partita IVA in tutti i settori merceologici e professionali compresi quelli privi di Albo o ordine professionale;
- presentino domanda entro 24 mesi dalla data di attribuzione della Partita IVA.

Non sono ammessi i lavoratori autonomi che nei due anni precedenti la data di attribuzione della Partita IVA abbiano operato in proprio anche come imprenditori nello stesso settore di attività per la quale si intendono richiedere gli incentivi di cui al successivo paragrafo 4.

Sono altresì esclusi coloro che svolgono attività in forma occasionale o mediante contratti di collaborazione in assenza della Partita IVA.

2. AMBITI TERRITORIALI DI INTERVENTO

Possono beneficiare degli interventi i soggetti beneficiari residenti o domiciliati in Piemonte e aventi sede operativa fissa in Piemonte.

3. OBIETTIVI

3.1 La domanda di finanziamento a tasso agevolato, di importo complessivo degli investimenti non inferiore a Euro 5.000,00 (IVA esclusa), deve essere finalizzata al conseguimento di uno tra i seguenti obiettivi, riguardante un progetto di immediata realizzazione:

- a) realizzazione di investimenti in macchinari, attrezzature, arredi, automezzi (è escluso l'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di soggetti beneficiari operanti nel settore del trasporto su strada per conto terzi);
- b) attivazione degli impianti tecnici necessari per l'esercizio delle attività.

Tutti gli investimenti devono essere collocati sul territorio regionale.

3.2 La domanda di contributo a fondo perduto prevede la richiesta di un contributo forfetario “in conto esercizio” per la fase di avvio dell'attività, pari a Euro 2.000,00 lordi per il titolare di Partita IVA.

Le domande per le due tipologie di agevolazione possono essere presentate contestualmente o separatamente nel rispetto del termine indicato nel precedente paragrafo 1.

4. SPESE AMMISSIBILI PER INVESTIMENTI

Sono considerati ammissibili di finanziamento a tasso agevolato le spese per i seguenti investimenti produttivi:

- a) acquisto di macchinari e/o automezzi connessi e strumentali all'attività;
- b) impianti tecnici connessi e strumentali l'attività;
- c) acquisto di arredi strumentali;
- d) acquisto di attrezzature e/o apparecchiature informatiche e relativi programmi applicativi;
- e) spese per la realizzazione del sito fino ad un tetto massimo di spesa di Euro 2.000,00.

Sono ritenuti ammissibili i beni usati se le spese sono sostenute e regolarmente fatturate.

Non sono ritenuti ammissibili i beni acquisiti o da acquisire in leasing, gli investimenti autofatturati.

Le spese per investimenti devono essere sostenute e fatturate a decorrere dalla data di attribuzione della Partita IVA e pagate entro la data di effettuazione della rendicontazione di cui al successivo paragrafo 7.

5. AMBITI PRIORITARI PER IL FINANZIAMENTO A TASSO AGEVOLATO

Vengono considerati prioritari gli interventi a sostegno degli investimenti di domande presentate da donne

6. OGGETTO DELLE AGEVOLAZIONI ED EFFETTI DELLA PRIORITA'

L'intervento agevolativo si concretizza nella concessione di un finanziamento a tasso agevolato per gli obiettivi di cui alle lettere a) e b) del precedente paragrafo 3.

Il finanziamento a tasso agevolato copre fino al 100% degli investimenti e delle spese ritenuti ammissibili e viene erogato con le seguenti modalità:

a) ambiti prioritari d'intervento:

- **60%** fondi regionali a tasso zero;
- **40%** fondi bancari a tasso convenzionato

b) ambiti non prioritari:

- **50%** fondi regionali a tasso zero;
- **50%** fondi bancari a tasso convenzionato.

L'intervento del Fondo regionale non può comunque superare l'importo di Euro 30.000,00. Le domande con ambito prioritario potranno dunque essere presentate per un importo massimo di spesa ammissibile (IVA esclusa) pari ad Euro 50.000,00; le domande con ambito non prioritario potranno essere presentate per un importo massimo di spesa ammissibile (IVA esclusa) pari ad Euro 60.000,00.

Il finanziamento a tasso agevolato avrà durata massima di 48 mesi, senza preammortamento, per gli investimenti così come indicati al precedente paragrafo 4. Il piano di rimborso è regolato in rate trimestrali posticipate, con scadenza ultimo giorno del trimestre solare (marzo, giugno, settembre e dicembre).

L'eventuale contratto di locazione della sede fissa operativa in Piemonte deve avere una durata superiore rispetto al predetto termine massimo per il piano di ammortamento del finanziamento a tasso agevolato.

7. PROCEDURE

- La domanda di contributo e/o di finanziamento deve essere presentata alla Provincia, competente per territorio in relazione alla sede operativa fissa per i soggetti beneficiari domiciliati, secondo procedure che saranno stabilite con successivo provvedimento dirigenziale.
- Il singolo progetto sarà oggetto di una specifica istruttoria di legittimità durante la quale potranno essere richieste delle integrazioni.
- Alla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda per le cause previste dal precedente paragrafo 1 deve provvedere la Provincia a norma di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di procedimento amministrativo.
- Il Comitato tecnico, istituito presso Finpiemonte S.p.A., esprime parere sulla finanziabilità della domanda e sull'ammissibilità delle spese entro 90 giorni dalla conclusione dell'istruttoria di legittimità delle Province con esito favorevole.
- Il Comitato tecnico è costituito da un rappresentante della Regione, da rappresentanti delle Province e da rappresentanti di Finpiemonte S.p.A.
- In caso di parere negativo, i soggetti beneficiari possono presentare richiesta motivata di riesame al Comitato tecnico, entro 45 gg consecutivi dal ricevimento della comunicazione di diniego.
- **La concessione del contributo a fondo perduto** avviene, compatibilmente con le risorse disponibili, in seguito all'acquisizione del parere favorevole del Comitato.
- **La concessione del finanziamento a tasso agevolato** avviene, compatibilmente con le risorse disponibili, in seguito all'acquisizione del parere del Comitato tecnico e della banca prescelta; le eventuali variazioni di banca dovranno essere motivate e valutate dal Comitato tecnico.

- Il soggetto beneficiario dovrà terminare gli investimenti coerentemente con le previsioni indicate in domanda, e comunque non oltre 24 mesi dalla data di erogazione del finanziamento. Nei 30 giorni successivi alla data di conclusione del programma, dovrà quindi trasmettere a Finpiemonte S.p.A. (Galleria San Federico 54 – 10121 Torino), per i controlli di competenza:
Per i beni usati, perizia asseverata che comprovi le spese sostenute, redatta sulla base dello schema reperibile sul sito: www.finpiemonte.it;
Per i beni nuovi, il soggetto beneficiario dovrà produrre:
 - il rendiconto redatto sulla base dello schema reperibile sul sito: www.finpiemonte.it,
 - una relazione conclusiva e ove la tipologia delle spese lo consenta, una documentazione degli investimenti effettuati.
- Tutte le modifiche ai programmi di investimento che dovessero rendersi necessarie per obiettive ragioni devono essere adeguatamente motivate e comunicate prima della presentazione del rendiconto, comunque non oltre la data di conclusione del progetto di attività, a Finpiemonte S.p.A. che si riserva di valutarne l'ammissibilità, previo parere del Comitato tecnico.
- Gli investimenti dovranno rimanere a disposizione del soggetto beneficiario nei quattro anni successivi all'attribuzione della Partita IVA, pena la revoca dell'agevolazione. Finpiemonte garantisce che le predette procedure siano espletate nel rispetto della disciplina legislativa e regolamentare, statale e regionale in materia di procedimento amministrativo, di tutela dei dati personali, di documentazione amministrativa.

8. CAUSE DI REVOCA TOTALE DELLE AGEVOLAZIONI E ESTINZIONE ANTICIPATA DEL FINANZIAMENTO A TASSO AGEVOLATO

Le agevolazioni sono revocate totalmente qualora:

- a. I soggetti beneficiari non mantengano e/o perdano uno o più requisiti di ammissibilità prima di realizzare la rendicontazione di cui al precedente paragrafo 7;
- b. la realizzazione delle spese per investimenti non sia conforme al progetto ed alle dichiarazioni contenute nella domanda o la modifica richiesta non sia stata ritenuta ammissibile;
- c. le spese per investimenti non vengano realizzate e/o non venga prodotta la documentazione che ne attesti l'effettivo realizzo, salvo che l'inadempienza sia riconosciuta non dipendente dalla volontà del beneficiario;
- d. il rendiconto finale presenti spese ammissibili inferiori alle soglie minime previste dal presente allegato e non venga rispettata la tempistica di realizzazione e di rendicontazione finale prevista al precedente paragrafo 7;
- e. si riscontrino in sede di verifica della documentazione prodotta l'assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero una documentazione incompleta o irregolare per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili;
- f. si riscontrino dichiarazioni false o mendaci rese dal beneficiario nella domanda di agevolazione o nella rendicontazione di spesa per gli investimenti;
- g. attività cessata entro i 24 mesi successivi alla data di concessione delle agevolazioni;
- h. nei 4 anni successivi all'attribuzione della Partita IVA gli investimenti non rimangano a disposizione del soggetto beneficiario;
- i. Il finanziamento a tasso agevolato sia revocato dalla banca a norma delle convenzioni stipulate con Finpiemonte S.p.A.;
- j. Il soggetto beneficiario non dimostri di aver utilizzato gli interventi del presente allegato per stabilizzare o migliorare il fatturato e il patrimonio rispetto ai dati forniti alla data della domanda.

Nel caso la banca prescelta comunichi l'avvio delle procedure di revoca degli affidamenti bancari, anche la quota di finanziamento regionale dovrà essere estinta anticipatamente; l'estinzione anticipata della quota di finanziamento regionale potrà avvenire senza alcuna maggiorazione, nel caso non sia riscontrata la sussistenza di alcuna causa di revoca di cui alle lettere del presente paragrafo.

La quota di finanziamento regionale è estinguibile anticipatamente senza alcuna maggiorazione,

previa autorizzazione e successivamente alla presentazione del rendiconto delle spese sostenute; l'assenza anche di una sola delle due precedenti condizioni, implicherà l'applicazione della maggiorazione prevista nel caso di revoca totale dei benefici.

9. CAUSE DI REVOCA PARZIALE DEL FINANZIAMENTO A TASSO AGEVOLATO

Al di fuori dei casi riportati al precedente paragrafo 8, il finanziamento è revocato solo in parte qualora:

- a. la rendicontazione finale riguardi spese non ammissibili ai sensi del presente provvedimento in misura superiore al 5% dell'intero finanziamento concesso (banca + fondo regionale) e per un importo di fondi regionali, indebitamente percepito, superiore a Euro 5.000,00.
- b. la rendicontazione finale riporti una spesa complessiva inferiore al 95% dell'intero finanziamento concesso (banca + fondo regionale) e per un importo di fondi regionali, indebitamente percepito, superiore a Euro 5.000,00.

10. RESTITUZIONE DEI CONTRIBUTI E DEI BENEFICI DI LEGGE

In presenza di revoche totali o parziali, annullamenti, o rinunce dei benefici di legge, Finpiemonte darà corso alle attività di recupero delle risorse indebitamente erogate secondo quanto previsto dalla normativa vigente e, nel caso dei finanziamenti, in accordo con le convenzioni bancarie sottoscritte con le banche.

Gli importi oggetto di restituzione saranno maggiorati di un tasso di interesse legale vigente alla data di erogazione delle agevolazioni, per il periodo intercorrente tra la data di erogazione e quella del provvedimento di revoca.

11. CONTROLLI

Ai fini del corretto impiego delle risorse regionali, del monitoraggio e della valutazione degli interventi, Finpiemonte effettua controlli sulle domande di contributo e finanziamento a tasso agevolato, sulle rendicontazioni per il finanziamento e sugli investimenti finanziati.

In particolare provvede ai controlli documentali sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà previsti dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.

Nel caso in cui nell'ambito di tali controlli si evidenzino dichiarazioni difformi o non veritiere, Finpiemonte procede ove necessario alla revoca totale dei benefici eventualmente concessi e informa tempestivamente la Regione per eventuali provvedimenti di competenza, evidenziando gli eventuali fatti integranti illecito amministrativo.

Eventuali fatti integranti responsabilità penale devono essere comunicati anche alla competente Autorità giudiziaria.

Le Province possono disporre in qualsiasi momento le ispezioni e le verifiche ritenute opportune, anche a campione, ai fini dell'istruttoria di legittimità sui soggetti che hanno richiesto le agevolazioni, al fine di verificare le condizioni per la fruizione delle medesime e forniscono una relazione annuale alla Regione Piemonte, entro il 30 ottobre di ogni anno, in merito alle domande presentate nell'anno precedente e ai controlli effettuati.

12. SANZIONI

Nei limiti di quanto consentito dall'ordinamento vigente, Finpiemonte accerta gli illeciti amministrativi e applica le sanzioni amministrative previste dalla legge in relazione ai procedimenti di concessione ed erogazione dei benefici di cui alla lettera a) del comma 2, dell'art. 2 della legge regionale 26 luglio 2007, n. 17 e s.m.i. (Riorganizzazione societaria dell'Istituto Finanziario Regionale Piemontese e costituzione della Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.)

13. DE MINIMIS E CUMULABILITA'

Le provvidenze di cui al presente allegato sono soggette al regime "de minimis" di cui alla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato (Regolamento C.E. n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 - GUUE L 352 del 24.12.2013) e, per quanto compatibili, in conformità alle linee guida e agli orientamenti applicativi approvati con D.G.R. n. 43-6907 del 17.9.2007.

Gli aiuti concessi non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili.

14. OPERATIVITA'

Il presente allegato è efficace per le domande di contributo e finanziamento a tasso agevolato, a decorrere dalla data di pubblicazione sul B.U. della Regione Piemonte della determinazione esplicativa delle modalità per la presentazione delle domande e della definizione dei soggetti destinatari degli interventi.